

Civile Ord. Sez. 3 Num. 8992 Anno 2026
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA
Data pubblicazione: 09/04/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9549/2025 R.G. proposto da:

Ronchi
rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetto

-ricorrente-

contro

, difeso da sé stesso

-controricorrente-

nonché contro

rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Amato

-controricorrente-

e contro

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 351/2025 depositata il 14/3/2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/3/2026 dal Relatore Chiara Graziosi:

Rilevato che:

Il signor [redacted] nel 2019 agiva avanti al ex articolo 2901 c.c. nei confronti del signor [redacted] - asseritamente suo debitore di euro 545.579,12 in relazione a un decreto ingiuntivo del 2018 - e del signora [redacted] coniuge separata di quest'ultimo, chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. della vendita da parte del marito alla moglie di diciannove immobili per adempiere agli obblighi di mantenimento assunti in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Lucera poco tempo prima. I convenuti si costituivano, resistendo; all'udienza di prima comparizione interveniva

[redacted] ex articolo 105 c.p.c., presentandosi come titolare di un ulteriore credito - di euro 84.816, oltre interessi e spese, per aver ottenuto decreto ingiuntivo - chiedendo la dichiarazione di inefficacia per azione pauliana del suddetto atto dispositivo anche nei suoi confronti.

Con sentenza n. 788/2021 il Tribunale di Trani accoglieva le domande.

La [redacted] proponeva appello; si difendevano rispettivamente il [redacted] e il [redacted], rimanendo viceversa contumace il [redacted].

Con sentenza n. 351/2025 la Corte d'Appello di Bari rigettava il gravame.

Avverso la suindicata pronuncia della corte di merito la [redacted] propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi il [redacted] e il [redacted], il quale ultimo ha depositato anche memoria.

In data 25 ottobre 2025 è stata emessa PDA; la ricorrente ha depositato tempestiva istanza ex articolo 380 bis c.p.c.

La causa è stata pertanto chiamata in adunanza camerale.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2901 e

2740 c.c. nonché 115 e 116 c.p.c., con erronea valutazione dei presupposti per l'azione pauliana.

1.1 Il giudice d'appello ha accolto l'azione ritenendo sussistenti i necessari requisiti di *eventus damni* e *consilium fraudis*. A ciò sarebbe giunto, tuttavia, mediante un giudizio "erroneo nella sua struttura logico-giuridica e carente sul piano della valutazione delle risultanze processuali", in quanto "la documentazione in atti (in particolare la perizia estimativa allegata da parte appellante) ha inequivocabilmente evidenziato come il patrimonio residuo del ... , anche dopo la cessione immobiliare alla moglie, ammontasse ad oltre due milioni e mezzo di euro"; e la consistenza del patrimonio non sarebbe stata contestata neppure dal ...

Quindi non si sarebbe creato un peggioramento della garanzia patrimoniale "tale da rendere più incerta o più difficile la soddisfazione coattiva del credito"; e anche "la mera presenza di vincoli ipotecari, la comunione dei beni o la titolarità di quote societarie non immediatamente liquidabili" non sarebbero state, di per sé, causa di pregiudizio "se non accompagnate dalla prova dell'insufficienza globale del patrimonio residuo".

1.2 Il motivo è inammissibile.

Quel che si attribuisce al giudice d'appello è un accertamento fattuale che la ricorrente intende sostituire con uno diverso, nel senso di far dichiarare che la situazione economica del debitore non avrebbe subito, nonostante la cessione dei beni *de quibus*, alcuna *deminutio* a sfavore dei creditori.

2.1 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., "omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti".

2.2 Il motivo è inammissibile.

E' esclusa l'utilizzabilità del motivo di cui all'articolo 360, primo comma n. 5, c.p.c. nel caso in cui vi sia come nella specie conformità

nell'accertamento fattuale compiuto dal primo e dal secondo giudice di merito: regola, limitante l'impugnazione dinanzi al giudice di legittimità, un tempo inserita nell'articolo 348 ter c.p.c. e attualmente collocata nel novellato articolo 360, quarto comma, c.p.c.

3.1 Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2901 c.c. e 132, secondo comma, n.4 c.p.c. nonché "inesistenza o contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo".

3.2 Il motivo è inammissibile.

Nella prima parte del motivo risulta dalla ricorrente svolta una critica ex articolo 360, primo comma n.5, c.p.c. inammissibile per la ragione illustrata in relazione al precedente motivo.

3.3 Nella seconda parte la ricorrente deduce -peraltro come conseguenza di quanto era stato già censurato nella prima parte ("dunque")- esservi "una motivazione solo apparente, fondata su meri indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza", avendo il giudice d'appello utilizzato persino la notifica di un atto giudiziario presso la residenza familiare come "prova della coabitazione post - separazione, fatto questo del tutto privo di riscontro documentale e anzi smentito dalla stessa documentazione in atti".

3.4 Anche questa parte del motivo attiene essenzialmente all'accertamento dei fatti in relazione a un'implicita invocazione dell'articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., che la conduce all'inammissibilità.

Un pur conciso riferimento a una "motivazione solo apparente" rende tuttavia ammissibile la censura, in quanto riconducibile all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c.

La censura è tuttavia infondata.

Essa attiene all'esposizione dell'accertamento dei fatti riversata in una più che sufficiente struttura motivazionale.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia "violazione del diritto alla tutela della famiglia e dei patti omologati in sede giudiziale (art. 29 Cost; art. 6 CEDU; art. 1322 c.c.)".

4.1 Argomenta in ordine al bilanciamento tra esigenze creditorie e tutela dell'ordine familiare e sul fatto che "la giurisprudenza della Corte EDU (si veda: Lombardi v. Italy, 2017) riconosce la necessità che gli ordinamenti nazionali garantiscano stabilità e prevedibilità agli accordi familiari specialmente quando omologati in sede giudiziale".

Lamenta essere pertanto necessario tenere in considerazione il valore giuridico delle presunzioni: nella specie "gli indizi valorizzati dalla corte d'appello (come la partecipazione della sig.ra ad alcuni incontri legali o la notifica di atti giudiziari presso la residenza familiare) non si appalesano invero gravi, poiché non rivelano alcuna consapevolezza concreta della situazione debitoria del marito; né precisi, perché non collocano temporalmente con certezza la conoscenza del debito in prossimità dell'atto di disposizione; né concordanti, poiché si riferiscono a circostanze frammentarie ... che possono ben avere una lettura alternativa e innocua".

Si duole che il giudice d'appello, abbia altresì "violato il principio dell'onere della prova, traslato sulla parte convenuta in revocatoria il compito di dimostrare la propria buona fede, e sollevando in tal modo i creditori revocanti dall'obbligo di fornire la prova piena degli elementi costitutivi dell'azione", obbligo invero ai medesimi spettante, e nella specie non sufficientemente assolto.

4.2 Il motivo si appalesa eterogeneo.

Esso attiene alla normativa costituzionale e sovranazionale sulla tutela familiare -senza che risulti peraltro indicato cosa risulterebbe nella specie violato-, nonché alla valutazione delle presunzioni (che, pur essendo qualificata come relativa al loro "valore giuridico", viene rapidamente condotta al vaglio fattuale, perché si sostiene che gli indizi di cui si è

avvalsa la corte territoriale non sarebbero gravi, precisi e concordanti, per pretese ragioni, appunto, di fatto).

Concerne infine la ripartizione dell'onere probatorio, sostanziandosi peraltro in una mera disamina dell'esito dell'accertamento fattuale operato dal giudice d'appello.

5. All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono la soccombenza.

La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somme ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00 (di cui euro 9.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 9.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 20 marzo 2026

Il Presidente

Luigi Alessandro Scarano